

OSTERIA TIPICA TRENTINA

Normativa

Art. 4 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9:

Art. 4

Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

1. La classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico consiste nel riconoscimento del livello dei requisiti posseduti da ciascun esercizio.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, non annessi a esercizi alberghieri, sono classificati, in relazione al livello dei requisiti posseduti, in cinque categorie contrassegnate in ordine crescente con 1, 2, 3, 4 e 5 stelle, in base ai criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di questa legge.

3. La classificazione viene assegnata all'esercizio con il provvedimento di autorizzazione di all'articolo 7.

4. La classificazione è modificata d'ufficio dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, qualora venga accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione di requisiti che comportino mutamenti nel livello di classificazione dell'esercizio.

5. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi a esercizi alberghieri viene attribuito il livello di classificazione del relativo esercizio alberghiero; l'attribuzione è tuttavia subordinata, anche in tale caso, al possesso dei requisiti previsti da questa legge per l'attribuzione del medesimo livello di classificazione.

6. Per gli esercizi di cui all'articolo 2 il regolamento di esecuzione può prevedere l'introduzione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto, anche in correlazione con il livello di classificazione assegnato, al fine di favorire e promuovere la cultura dell'ospitalità e le tradizioni enogastronomiche locali.

7. Il marchio di qualità è finalizzato a garantire il livello qualitativo dell'offerta quale complemento alla classificazione, a orientare le scelte della clientela ed a contribuire alla creazione di un vantaggio concorrenziale. Esso è attribuito sulla base degli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all'offerta complessiva, alla professionalità di imprenditori e collaboratori nonché ad altri elementi di valorizzazione dell'offerta.

8. I marchi di prodotto sono finalizzati all'offerta di prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate della domanda e in particolare all'offerta di prodotti tipici trentini.

9. Per gli esercizi cui è stato attribuito un marchio di qualità o di prodotto, il regolamento di esecuzione può prevedere anche particolari forme e modalità di gestione.

Art. 4 del D.P.G.P. 21-72/Leg di data 14 giugno 2001:

Art. 4

Marchi di prodotto

1. Sono istituiti i seguenti marchi di prodotto:

- a) osteria tipica trentina;
- b) esercizio amico dei bambini;
- c) ristorante enologico;
- d) ristorante naturale.

2. I requisiti connessi a ciascun marchio di prodotto sono disciplinati da apposita delibera della Giunta Provinciale.

3. Il marchio è attribuito, previa domanda da parte del soggetto interessato e previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti, dal Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia di polizia amministrativa ed è revocato dallo stesso Dirigente, nel caso di accertamento del venir meno dei requisiti stessi. Qualora il Dirigente non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, la stessa si intende accolta; i provvedimenti di diniego e revoca sono adottati previa contestazione dei motivi sui quali si fondano e previo invito a presentare per iscritto eventuali osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni.

4. E' fatto divieto di utilizzare e pubblicizzare i marchi di prodotto introdotti con le disposizioni di questo articolo da parte degli esercenti che non abbiano ottenuto il relativo riconoscimento per i loro esercizi.

5. Il Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia di polizia amministrativa, con propria determinazione, può individuare, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, i segni distintivi dei marchi di prodotto.

Art. 28 del D.P.G.P. 21-72/Leg di data 14 giugno 2001:

Art. 28 Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente da lire 500.000 a lire 3.000.000 in relazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico; da lire 250.000 a lire 1.500.000 in relazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non aperto al pubblico; da lire 750.000 a lire 4.500.000 in relazione all'esercizio alberghiero.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 4, 8, comma 8, 9, comma 3 (salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo), 11, comma 4, 14, 15, 18, 20, commi 2 e 4 (salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000. Con la stessa sanzione sono punite le violazioni delle prescrizioni e dei divieti di cui all'articolo 12, comma 2 e le violazioni delle prescrizioni previste dall'articolo 24, comma 3.

3. La mancata esposizione di autorizzazioni, segni distintivi, cartelli, tabelle, avvisi, tariffe prevista da questo regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

4. Ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge, la violazione delle altre norme di questo regolamento non richiamate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

5. Per il mancato rispetto dell'orario stabilito con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 9 e delle prescrizioni di cui all'articolo 24, comma 3, il Comune, se ritiene fondato l'accertamento, può applicare, contestualmente all'ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività interessata per un periodo da uno a quindici giorni.

6. Il provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a tre mesi previsto dall'articolo 110, ultimo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 come introdotto dall'articolo 37, comma 3 della legge n. 388 del 2000 è adottato dal Presidente della Giunta Provinciale, secondo quanto disposto dall'art 26, comma 16, della Legge.